Numero			Bellinzona
4548	aa	0	21 settembre 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Cristina Gardenghi
e cofirmatari
Per il Gruppo dei Verdi
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 38.22 dell'8 marzo 2022
Violenza anche fuori dalle mura di casa. Cosa si fa in Ticino?

Signore deputate e signori deputati,

l'interrogazione in oggetto intende integrare all'attenzione posta dal Cantone Ticino verso la violenza all'interno del nucleo familiare e nelle relazioni di intimità (violenza domestica) un'analoga cura alla prevenzione e al contrasto delle forme di violenza che si verificano nello spazio pubblico. La forma di violenza evidenziata nell'atto parlamentare in questo contesto è quella dello *stalking*, richiamata puntualmente anche attraverso un rinvio alla Scheda informativa sul tema elaborata dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) nel giugno del 2020.

Prima di entrare nel merito delle domande poste, va sottolineato come il Piano d'azione cantonale contro la violenza domestica, presentato dal Consiglio di Stato il 24 novembre 2021, ha già considerato il tema dello *stalking* in alcune sue pagine. Di seguito se ne espongono gli aspetti ritenuti utili a contestualizzare le risposte alle domande dell'atto parlamentare.

Il concetto di *stalking* definisce "un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità" (così l'art. 34 della Convezione di Istanbul), dove il "ripetutamente" rinvia a un aspetto che qualifica lo *stalking*, e cioè l'azione reiterata e ripetitiva di azioni spesso combinate. In italiano, e nel contesto giuridico elvetico, si utilizzano anche il termine di "insidie" (art. 28b CC) e l'espressione "atti persecutori". I comportamenti e gli atti persecutori possono essere agiti di persona, o tramite l'utilizzo di mezzi informatici e di comunicazione. *Stalking* e *cyberstalking* riguardano in misura importante coppie che si stanno separando o che si sono appena separate, anche se attori di queste azioni possono essere altri soggetti riconducibili alla sfera di prossimità della vittima (vicini di casa, cerchia di conoscenti o colleghi di lavoro ecc.); per converso, i casi di *stalking* attuati da sconosciuti sono relativamente rari.

Il Codice penale non contempla il reato di *stalking*. Sulla scia delle Raccomandazioni di uno studio effettuato dall'Istituto di diritto dell'Università di Zurigo ("*Possibilités juridiques d'action contre le stalking en Suisse, Avis de droit"*, 2019), nel maggio del 2019 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato un'iniziativa di commissione (19.433, "Includere lo *stalking* nelle fattispecie del Codice penale") volta a rendere penalmente punibile lo *stalking* nell'ambito delle fattispecie esistenti attraverso una modifica degli articoli relativi alla minaccia e alla coazione, reati previsti dagli articoli 180 rispettivamente 181 del CP, introducendo nel primo il concetto di molestie persistenti e nel secondo un insieme di comportamenti atti a descrivere atteggiamenti persecutori (aggiunta di "appostandosi, molestando o perseguitando reiteratamente"). L'iniziativa, a cui ha successivamente aderito anche la Commissione giuridica del Consiglio degli Stati, non è a oggi ancora arrivata alla discussione in aula e occorre dunque attendere su questo importante aspetto la posizione delle autorità federali. Bisogna tuttavia sottolineare come pur in assenza di un reato specifico nel CP lo stesso consenta l'implicazione e il perseguimento di singoli reati nel caso di *stalking* (lesioni personali, vie di fatto, minaccia, abuso di strumenti di telecomunicazione, delitti contro l'onore, coazione ecc.); un elenco è presentato nelle pagine sul tema proposte dal servizio intercantonale specializzato Prevenzione svizzera della criminalità.

Nell'ambito del diritto civile sono infine attualmente possibili diverse azioni di protezione della personalità applicabili anche al caso di *stalking* in base in particolare all'articolo 28b CC, a condizione che gli atti persecutori avvengano per opera di persona conosciuta. La Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza, entrata in vigore nel luglio 2020, ha previsto il potenziamento degli strumenti propri della procedura civile a protezione dallo *stalking*, risolvendo alcuni ostacoli procedurali (abbandono dell'assunzione da parte della vittima delle spese procedurali e abbandono delle procedure di conciliazione). Dal 1 gennaio 2022 è poi possibile al giudice civile ordinare un dispositivo elettronico, fissato su richiesta della vittima sull'autore della lesione, anche nei casi di *stalking*; si tratta di una misura di sorveglianza passiva (differita) regolata nel nostro Cantone con Messaggio n. 8083 del 17 novembre 2021, approvato dal Gran Consiglio nella seduta dell'11 aprile 2022. L'ente responsabile dell'esecuzione di tale sorveglianza è il Dipartimento delle istituzioni, l'unità amministrativa di esecuzione l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa della Divisione della giustizia.

Infine, si ricordano le azioni intraprese sia sul piano federale sia sul piano cantonale (progetto-pilota nelle PMI della Svizzera italiana, 2021) per contrastare le violazioni dell'integrità personale sul posto di lavoro (molestie psicologiche, sessuali, discriminazioni), diffusamente esposte nel Piano di azione cantonale per le pari opportunità del 27 aprile 2022 elaborato dal Gruppo di lavoro interdipartimentale per le pari opportunità.

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle domande poste dall'interrogazione

1. Come sono gestiti questi casi di violenza nel nostro Cantone? Quali sono le procedure e gli organi che vengono attivati? Su quali norme si basano?

Come per la violenza domestica, compiti chiave sono svolti da diversi soggetti, menzionati in questa risposta e in parte nelle risposte alle domande successive; per precisazioni intorno a ruolo e raggio di azione dei diversi soggetti implicati si veda ancora

il Piano d'azione cantonale già citato. Per quanto concerne l'operato della Polizia cantonale, quest'ultima procede nella ricerca dei reati penali (elencati nella premessa) che possono configurarsi con la dinamica dei fatti di *stalking*. Naturalmente, anche nel caso in cui l'identificazione dell'autore del reato di *stalking* non sia possibile nell'immediato, la vittima può segnalare alla Polizia le molestie e i comportamenti persecutori, sporgendo denuncia contro ignoti, e parimenti può rivolgersi agli organi preposti per il sostegno alle vittime (vedi in seguito, risposta alla domanda 2).

Come illustrato nel Piano d'azione cantonale contro la violenza domestica citato, la Polizia cantonale si avvale di uno specifico servizio per la gestione delle minacce, denominato Gruppo di prevenzione e negoziazione (di seguito: GPN). Questo gruppo, che svolge la sua attività in maniera autonoma, è composto da un pool di agenti specializzati e ha lo scopo di analizzare le minacce (comprendenti anche lo *stalking*) e rendere inoffensive situazioni potenzialmente pericolose, ripristinando l'ordine pubblico.

Va tuttavia specificato come non esista un intervento standardizzato in grado di disinnescare il fenomeno di *stalking*: occorrono infatti interventi mirati e specifici e delle misure concrete da attuare a seconda delle caratteristiche del singolo caso concreto, tenendo conto in particolare della gravità della minaccia. L'attività del GPN, che si avvale della collaborazione di psicologi attivi professionalmente in seno al Corpo di polizia, si muove in un delicato ambito in cui vengono presi in considerazione ed esaminati elementi quali il sostegno alle vittime, la presa di contatto, la consulenza e la terapia per autori di *stalking*, così come la valutazione del rischio e la gestione delle minacce. In generale, su richiesta delle vittime stesse o di terze persone come ad esempio avvocati, servizi psicosociali, ecc., il GPN contatta le vittime e, sulla scorta delle informazioni raccolte dalla vittima, valuta il livello della minaccia e il rischio che tale minaccia venga messa in atto; sulla base di tali valutazioni, il GPN propone poi misure preventive nei confronti del potenziale autore. In seguito il contatto con la vittima è mantenuto dal GPN alfine di monitorare l'esito delle misure attuate o eventuali riattivazioni delle minacce. Essenziale, naturalmente, rimane la cooperazione coordinata tra tutti gli organi coinvolti, in primo luogo i servizi preposti alla consulenza e accompagnamento delle vittime (vedi risposta successiva) e degli autori/autrici (Ufficio dell'assistenza riabilitativa).

2. Esiste un apparato che permette di prestare assistenza alle vittime di questo tipo di situazioni (non per forza giudicate reati) che si sentono minacciate e insicure e di accompagnarle durante i procedimenti in corso?

In Ticino è operativo il Servizio per l'aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV), struttura cantonale finalizzata all'aiuto alle vittime di reati. Il presupposto dell'intervento del Servizio LAV nella casistica in esame risiede nella consapevolezza che determinati comportamenti molesti ripetuti nei confronti di un'altra persona e che possono essere percepiti come una minaccia, alterano in modo significativo il benessere psicologico della vittima; le conseguenze di questo processo possono essere molto diverse tra loro a seconda dell'intensità e gravità degli atti persecutori subiti ma anche della sensibilità e carattere della vittima stessa. Per una persona, l'essere minacciata di morte, pedinata, o perseguitata costantemente anche via mail, sms o sui social, può portare a un elevato livello di stress, ansia e paura permanente, provocando dei disturbi da stress post-traumatico. La persona che subisce *stalking* è pertanto a tutti gli effetti vittima indipendentemente dal quadro legislativo penale e/o civile e dal fatto che l'autore sia o

meno identificato. Il Servizio LAV offre una consulenza e l'accompagnamento in tutte le fasi del procedimento penale attraverso un'informazione non vincolante, confidenziale e gratuita. Anche nel caso in cui una persona si senta minacciata può beneficiare dell'assistenza alle vittime garantita dal Servizio LAV. La consulenza permette di valutare i fattori di protezione e di rischio della situazione indicando delle strategie di comportamento per migliorare la posizione della vittima ed attivando là dove è necessario i partner della rete (il già menzionato GPN della Polizia cantonale, avvocato, Servizio psico-sociale, ecc..).

3. **Se no, intende il Consiglio di Stato impostare una riflessione in questo senso, magari ampliando gli scopi del piano d'azione cantonale per contrastare la violenza domestica, in modo da fornire risposte e protezione anche a chi subisce violenze fuori casa e fuori da una relazione?**

Si vedano le risposte alle domande precedenti e quanto indicato nella premessa (lo *stalking* è già compreso nel Piano d'azione cantonale contro la violenza domestica).

4. **Esiste un luogo in cui sono centralizzate queste informazioni, in modo che le vittime possano capire rapidamente cosa fare e a chi rivolgersi in caso di molestie o stalking in vari ambiti?**

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) propone nelle sue pagine web oltre alla scheda citata (scheda informativa B2, "*Stalking*"), lo studio pure richiamato in precedenza ("*Possibilità legali contro lo stalking in Svizzera. Perizia sui miglioramenti apportati agli ordinamenti giuridici cantonali e federali in materia di* stalking. 2019; in francese). I due documenti costituiscono la base documentale relativamente recente (i testi sono rispettivamente del 2020 e del 2019) più completa sul tema. Per un'informazione più immediata e di accesso semplificato per le vittime, sul piano nazionale i riferimenti principali sono alla pagina in italiano dedicata allo *stalking* del sito dell'Aiuto alle vittime (https://www.opferhilfe-schweiz.ch/it/sono-vittima-di/altri-reati/) , con rinvio ai Servizi LAV cantonali, e la sezione *Stalking* del sito della Prevenzione svizzera della criminalità (https://www.skppsc.ch/it/temi/violenza/stalking/), da cui è possibile scaricare anche l'opuscolo: "*Stalking: porre dei limiti*". Sul piano cantonale il riferimento è alle pagine web del Servizio LAV, e in particolare al flyer che in forma sintetica ma esaustiva fornisce i riferimenti per un aiuto immediato o a più lungo termine (https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UAP/Pieghevole_LAV.pdf).

5. **Se no, intende il Consiglio di Stato provvedere affinché queste informazioni siano centralizzate e rapidamente accessibili, per esempio tramite un'apposita pagina web sul sito della polizia cantonale?**

Con riferimento alla precedente risposta, il Consiglio di Stato ritiene che le piattaforme presenti siano sufficientemente esaustive e rapidamente accessibili.

6. **Diversi Cantoni hanno introdotto (p. es. BL, NE, SO, VS, ZH) o stanno preparando l'introduzione di una gestione cantonale delle minacce (GCM), ossia di una collaborazione interdisciplinare di tutti i servizi competenti per una conduzione coordinata dei casi di violenza e di minaccia, che potrebbe essere**

attivata anche in casi di questo genere. Il Canton Ticino sta facendo una riflessione in questo senso?

Il Cantone Ticino dispone già di una gestione cantonale delle minacce, incorporata in uno specifico servizio in seno alla Polizia cantonale, ossia il GPN. Come indicato precedentemente, il GPN si avvale di un pool di agenti specializzati e collabora attivamente con esperti del settore psicologico, occupandosi in primo luogo di gestire le persone pericolose, di svolgere attività in ambito di negoziazione nel caso di situazioni ad alto rischio e di compiere attività di debriefing. Nell'ottica di adeguare alle esigenze della nostra società l'attività di polizia, inde rendere possibile una più celere ed efficace collaborazione coordinata dei servizi, in particolare per quanto attiene allo scambio di informazioni, la tematica è stata inserita nel quadro giuridico della Legge cantonale sulla polizia attualmente in fase di consultazione pubblica.
Inoltre, nel contesto del Gruppo di accompagnamento in materia di violenza domestica, istituito dal Consiglio di Stato a partire dal 1° luglio 2020, è stato creato, ad inizio 2021, un "sottogruppo Gestione delle minacce", presieduto da un membro del Gruppo di accompagnamento (la psicologa della Polizia cantonale, pure attiva nel GPN) e di cui fanno parte rappresentanti del Ministero pubblico, del Servizio violenza domestica della Polizia cantonale, delle Polizie comunali, del Servizio LAV e dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore.

Vogliate gradire, signore deputate e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente
Claudio Zali

Il Cancelliere
Arnoldo Coduri

Copia a:
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)